



# COMUNE DI SESTU

## ORDINANZA DIRIGENZIALE

### Polizia Locale

**RESPONSABILE:** **Desogus Antonello**

**ORDINANZA N.** **116**

**in data** **27/06/2025**

### OGGETTO:

Proroga della validità dell'Ordinanza numero 105 del 19 giugno 2025 fino al 2 luglio 2025 - divieto temporaneo di sosta in un tratto di via Tripoli dalle ore 8,00 alle ore 18,00

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

**Richiamata** l'Ordinanza numero 105 del 19 giugno 2025;

**Vista** la richiesta di proroga della validità dell'Ordinanza di cui sopra presentata in data 26 giugno 2025 con protocollo numero 30252 dal Geom. Dino Serra per conto di Aretino Sabina, tesa a ottenere il divieto di sosta fino al giorno 2 luglio 2025 in via Tripoli altezza civici 37-41 angolo via Olbia, nella fascia oraria 8,00-18,00, per la sosta di autoveicolo ad uso speciale su carreggiata per completare i lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato ivi esistente;

**Ritenuto opportuno** per ragioni di sicurezza stradale dar corso al provvedimento di divieto di sosta temporanea nel lato interessato dai lavori;

**Visti** l'articolo 5 comma 3, gli articoli 6, 7, 20, 21, 38, 39, 158 e 159 del Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo numero 285 del 1992 e successive modifiche ed integrazioni, e il Regolamento di Esecuzione approvato con il Decreto Presidente della Repubblica numero 495 del 16 dicembre 1992;

**Attesa** la propria competenza all'adozione del presente atto in base all'articolo 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e successive modifiche e al Decreto Sindacale 12/2023;

### ORDINA

la proroga della validità dell'Ordinanza numero 105 del 19 giugno 2025 fino al giorno 2 luglio 2025, ovvero il divieto di sosta in via Tripoli dal civico 37 fino all'intersezione con via Olbia, con validità ore 8,00-18,00

### DEMANDA

- alla sig. Aretino Sabina e all'impresa incaricata dei lavori, l'obbligo di mantenere la segnaletica stradale sopra indicata, nonché adottare tutti gli accorgimenti necessari per garantire la sicurezza dell'area interessata;
- agli Ufficiali e agli Agenti di Polizia stradale, di cui all'articolo 12 del Codice della Strada, di vigilare sull'osservanza della presente Ordinanza.

### AVVERTE

- che chiunque violi le disposizioni della presente ordinanza sarà soggetto al pagamento delle sanzioni pecuniarie previste dal Codice della Strada, ivi compresa l'eventuale sanzione accessoria della rimozione forzata.
- che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

- entro 60 giorni dall'adozione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'articolo 37 comma 3 del Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, numero 285 e successive modifiche e integrazioni, da presentarsi con le formalità prescritte dall'articolo 74 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Strada, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 Dicembre 1992 numero 495 e successive modifiche e integrazioni, per la segnaletica;
- entro 60 giorni dall'adozione al T.A.R. Sardegna, ai sensi della Legge 1034 del 1971;
- oppure entro 120 giorni dall'adozione, ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 1199 del 1971.

La presente Ordinanza viene:

- pubblicata all'Albo Pretorio e nel sito internet istituzionale;
- notificata via pec alla richiedente;
- trasmessa all'Ufficio edilizia privata Comunale e al Comando Polizia Locale in sede, e alla Stazione Carabinieri di Sestu per quanto di competenza;

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE f.f.**

**Capitano Antonello Desogus**